



18

Mod. 9

# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

## IL DIRETTORE GENERALE DEL DEMANIO MARITTIMO E DEI PORTI

VISTO l'art. 87 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n.327;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13 che non ricomprende più l'atto che stabilisce l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio fra quelli che devono avere la forma del decreto del Presidente della Repubblica;

VISTO il decreto ministeriale datato 20 luglio 1995 che prevede l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio nel porto di CIVITAVECCHIA;

VISTI gli artt.3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

VISTE le direttive contenute nella circolare n.5203268 del 18 novembre 1995 relative all'adozione della stazza lorda internazionale, espressa in GT, quale parametro cui commisurare le tariffe del servizio di pilotaggio;

RITENUTO di dover utilizzare lo stesso parametro anche per definire i limiti di obbligatorietà del servizio;

CONSIDERATA l'opportunità di adeguare le modalità di prestazione del servizio reso alle navi traghetto in ragione della ripetitività degli scali effettuati;

## DECRETA

### Art. 1 - Obbligatorietà del servizio

Nel Porto di Civitavecchia, il pilotaggio è obbligatorio per l'entrata e l'uscita delle navi e per i movimenti all'interno del porto, esclusi quelli che si effettuano lungo la stessa banchina, quando non comportino l'uso delle macchine e/o dei rimorchiatori.

Il pilotaggio non è obbligatorio per l'ancoraggio.

### Art. 2 - Zona di obbligatorietà

La zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio è costituita dall'ambito portuale di Civitavecchia e dalla zona di mare compresa nel raggio di un miglio dal fanale verde dall'antemurale del porto

### Art. 3 - Esenzioni

Sono esentate dall'obbligatorietà del pilotaggio:

- a) le navi da guerra;

- b) le navi aventi una stazza lorda (GT) fino a 500 tonnellate;
- c) le navi da pesca che non siano adibite alla pesca atlantica;
- d) i rimorchiatori addetti al servizio portuale;
- e) le navi adibite al traffico locale e al lavoro nei porti.

**Art. 4 - Servizio di pilotaggio in VHF**

Le navi fino a 2000 tonnellate di stazza lorda (GT) che non facciano uso del rimorchiatore, possono richiedere alla stazione piloti, tramite VHF, che l'assistenza venga prestata via radio, quando il comando di bordo dimostri la conoscenza della lingua italiana.

Le navi fino a 20000 tonnellate di stazza lorda (GT), in servizio di linea, con itinerario, orario prestabilito e frequenza regolare, possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF limitatamente alla partenza e semprechè non facciano uso del rimorchiatore, quando il Comandante della nave mostri di possedere la conoscenza della lingua italiana ed abbia effettuato al comando della medesima nave (o nave similare) -nell'anno precedente- almeno n° 10 approdi con l'assistenza del pilota a bordo (arrivo e partenza).

Possono inoltre richiedere l'assistenza in VHF i mezzi veloci fino a 5000 tonnellate di stazza lorda (GT) con frequenza almeno giornaliera, semprechè non facciano uso del rimorchiatore.

L'autorità marittima può imporre la presenza del pilota a bordo qualora particolari condizioni meteomarine o di traffico in ambito portuale lo richiedano ai fini della sicurezza della nave, del porto e della navigazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il 15 settembre 1996.

02 SET. 1996

IL DIRETTORE GENERALE

*Liberti*

*Cpe*

CF/sb  
cvecchia



per copia conforme

*Staniua*



per copia conforme all'originale

UFFICIALE SUPERIORE ADDETTO  
ALLA DIREZIONE MARITTIMA  
G.F. (CP) Stefano SCARASCIA

*Stefano Scarascia*